

Per quanto sopra, riteniamo indispensabile che i Comuni sviluppino il tema inerente alle strutture ricettive sapendo anche dell'opportunità di allestire Aree Attrezzate Multifunzionali e Campeggi Municipali Multifunzionali, perché il recente terremoto ha dimostrato com'è impossibile, in tempi brevi, individuare/urbanizzare delle Aree per collocare tende / caravan / autocaravan / casemobili.

In detto contesto, un riferimento base è la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 05 maggio 1997 "Istruzione tecnica per la disciplina urbanistica d'aree attrezzate multifunzionali d'interesse generale", perché consente di:

- disciplinare quanto demandato dalla lettera e), punto 2 dell'art. 214 del DPR 610/96;
- fornire a Privati e Sindaci gli strumenti per intervenire efficacemente ed economicamente per lo sviluppo economico-culturale e attivare un incremento occupazionale;
- preservare il territorio da centinaia di migliaia di litri d'acque reflue chiare e scure, scaricate a cielo aperto, provenienti da autobus turistici e autocaravan;
- fornire a Privati e Sindaci una traccia utile ad individuare/progettare Aree Attrezzate Multifunzionali, mettendo le basi per la ricerca ed acquisizione di finanziamenti pubblici e privati;
- attivare il coordinamento e lo svolgersi delle operazioni di soccorso e d'assistenza alla popolazione, in caso d'emergenza da parte della **Protezione Civile**, in conformità con quanto stabilito dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- far sostare i veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante. (veicoli definiti autosufficienti poiché dotati di servizi igienico-sanitari e d'impianti di raccolta delle acque reflue, generalmente costituiti da autocaravan, caravan agganciate all'autoveicolo adibito al traino e autobus turistici, così come complessivamente definiti dagli articoli 47, 54 e 56 del Nuovo Codice della Strada);

- attivare l'installazione d'attrezzature per manifestazioni all'aperto, mercati all'aperto e per le attività ricreative itineranti in genere.

Dette funzioni, sebbene caratterizzate da un certo grado d'eterogeneità, hanno in comune la peculiarità d'essere temporanee (*organizzabili in modo ciclico e/o alternato*) e di richiedere di grandi spazi aperti minimamente dotati d'attrezzature e servizi di base analoghi (*impianto di fornitura d'energia, d'erogazione idrica, di smaltimento rifiuti, ecc.*).

Inoltre dette funzioni sono tali da consentire che l'area in questione possa essere classificata, da un punto di vista urbanistico, come zona territoriale omogenea F, in altre parole "*parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti d'interesse generale*", giusta la definizione contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

A questo proposito si deve precisare che le aree in oggetto non possono essere computate quali aree di parcheggio ai fini della verifica degli standard minimi di legge.

La Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 05 maggio 1997 "Istruzione tecnica per la disciplina urbanistica d'aree attrezzate multifunzionali d'interesse generale" precisa che:

- nell'eventualità che lo strumento urbanistico generale vigente preveda zone F disponibili e disciplinate in modo da consentire la realizzazione delle attrezzature di seguito specificate, la Variante ovviamente non si rende necessaria e le indicazioni possono costituire un utile quadro di riferimento in base al quale condurre verifiche d'idoneità e di fattibilità;
- realizzare un'Area Attrezzata Multifunzionale (modulo replicabile) di m. 50x70 consente